



COMUNE DI PAVIA

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 - Modifica degli orari di vendita, somministrazione e detenzione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire eventuali intemperanze e/o turbative in occasione di manifestazioni sportive presso lo Stadio Fortunati e il Palazzo dello Sport Palaravizza, nel raggio di m 300 – valida sino al 31/05/2022

IL SINDACO

Visti:

- ✓ l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma 1 del d.l. 20/02/2017, n. 14 convertito nella legge 18/04/2017, n. 48, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città e che consente al sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, anche intervenendo in materia di orario di vendita per asporto di bevande alcooliche e/o superalcooliche;
- ✓ la legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo regolamento di attuazione, ovvero, il d.p.r. 29/07/1982, n. 571;
- ✓ il R.D. 18/06/1931, n. 773;
- ✓ il R.D. 06/05/1940, n. 635;
- ✓ la Legge 24/11/1981, n. 689;
- ✓ la Legge 25/08/1991, n. 287;
- ✓ il D. Lgs. 31/03/1998, n. 114;
- ✓ la Legge Regionale n 6 del 2 febbraio 2010
- ✓ il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio comunale 17/12/2015, n. 56, efficace ai sensi di legge;
- ✓ il Regolamento di Polizia Urbana approvato da ultimo con deliberazione di Consiglio comunale 25/02/2019, n. 5, efficace ai sensi di legge, e in particolare il suo art. 64-bis, mantenuto fermo;
- ✓ la propria precedente ordinanza 12/10/2021 PG 105154/21

Richiamata la nota della Questura di Pavia 08/10/2021, prot. n. PVPQ 00/2019/09958/A4 a oggetto: *"Manifestazioni sportive e di pubblico intrattenimento/spettacolo"*, acquisita al protocollo comunale 08/10/2021, Prot. Gen. n. 0103740/202;

Premesso che:

- ✓ l'art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del d.l. 20/02/2017, n. 14, convertito nella legge 18/04/2017, n. 48, consente al Sindaco l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti *"quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi in materia di orario di vendita, anche per asporto, di bevande alcoliche e superalcooliche"*;
- ✓ le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande devono esercitarsi nel rispetto delle misure di sicurezza;

U
COMUNE DI PAVIA
Comune di Pavia
Protocollo N.0005636/2022 del 18/01/2022



Considerato che:

- ✓ le esigenze di pubblico interesse che avevano motivato l'introduzione del divieto in oggetto e che si fondavano sulla necessità di contrastare, attraverso un'efficace attività di prevenzione, il fenomeno della violenza negli stadi, risultano sussistere ancora tenuto conto dell'avvio di manifestazioni sportive e di pubblico spettacolo/intrattenimento;
 - ✓ il consumo di bevande alcoliche può costituire condizione idonea all'accrescimento dello stato di eccitazione e all'allentamento dei freni inibitori, favorendo così la commissione di condotte violente e/o comunque di nocimento per la sicurezza urbana, nonché per l'ordine pubblico;
1. occorre intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, certamente esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza di un numero elevato di persone;
 2. l'adozione della propria precedente ordinanza 12/10/2021 PG 105154/21 ha consentito lo svolgersi nel pieno rispetto delle regole le manifestazioni sportive

Ritenuto

3. di confermare la validità della propria precedente ordinanza 12/10/2021 PG 105154/21 per tutta la stagione sportiva 2021/2022 analogamente a quanto disposto negli anni passati, a fini di prevenzione e di tutela della sicurezza urbana, in occasione delle partite di calcio di pallavolo e basket aperte al pubblico nonché di eventi sportivi d'interesse nazionale da svolgersi presso lo Stadio Fortunati e Palazzetto dello Sport di Via Treves e quindi:
 - a) **di vietare** la somministrazione e la vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione alcolica nei pubblici esercizi, nelle attività artigianali, nonché su area pubblica;
 - b) **di vietare** la somministrazione e la vendita per asporto di tutte le altre bevande se in bottiglie di vetro, lattine o bottiglie vendute con tappo di chiusura, per evitare che le stesse possano essere utilizzate come strumenti contundenti, prevedendo quindi che esse siano servite in bicchieri a perdere o in bottiglie in plastica solo se aperte e prive relativo tappo di chiusura;
 - c) **di individuare** quali esercizi pubblici, attività commerciali e operatori su area pubblica interessati dal presente divieto quelli aventi sede nel Palazzo dello Sport Palaravizza e nello Stadio Fortunati e nelle vicinanze a non meno di m 300 dalle strutture oggetto delle manifestazioni;
 - d) **di disporre** tali divieti da due ore prima dall'inizio dell'incontro o evento a un'ora dopo la sua conclusione;
 - e) **di vietare altresì** a chiunque introdurre o detenere nel raggio di m. 300 dallo Stadio Fortunati o dal Palazzetto dello Sport bevande alcoliche per uso personale;
4. di limitare gli effetti della presente ordinanza fino a tutto il 31/05/2022 compreso;
5. di pubblicare la presente ordinanza all'Albo on line, sulla Home Page del sito istituzionale

**ORDINA
NELLA SUA QUALITÀ**



DI RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ LOCALE

1. **di confermare** la validità della propria precedente ordinanza 12/10/2021 PG 105154/21 per tutta la stagione sportiva 2021/2022 analogamente a quanto disposto negli anni passati, a fini di prevenzione e di tutela della sicurezza urbana, in occasione delle partite di calcio di pallavolo e basket aperte al pubblico nonché di eventi sportivi d'interesse nazionale da svolgersi presso lo Stadio Fortunati e Palazzetto dello Sport di Via Treves e quindi:
 - a) **di vietare** la somministrazione e la vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione alcolica nei pubblici esercizi, nelle attività artigianali, nonché su area pubblica;
 - b) **di vietare** la somministrazione e la vendita per asporto di tutte le altre bevande se in bottiglie di vetro, lattine o bottiglie vendute con tappo di chiusura, per evitare che le stesse possano essere utilizzate come strumenti contundenti, prevedendo quindi che esse siano servite in bicchieri a perdere o in bottiglie in plastica solo se aperte e prive relativo tappo di chiusura;
 - c) **di individuare** quali esercizi pubblici, attività commerciali e operatori su area pubblica interessati dal presente divieto quelli aventi sede nel Palazzo dello Sport Palaravizza e nello Stadio Fortunati e nelle vicinanze a non meno di m 300 dalle strutture oggetto delle manifestazioni;
 - d) **di disporre** tali divieti da due ore prima dall'inizio dell'incontro o evento a un'ora dopo la sua conclusione;
 - e) **di vietare altresì** a chiunque introdurre o detenere nel raggio di m. 300 dallo Stadio Fortunati o dal Palazzetto dello Sport bevande alcoliche per uso personale;
2. **di limitare** gli effetti della presente ordinanza fino a tutto il 31/05/2022 compreso;
3. **di pubblicare** la presente ordinanza all'Albo on line, sulla Home Page del sito istituzionale

ORDINA ALTRESÌ'

ai competenti **organi di vigilanza** e della **forza pubblica** di effettuare i **dovuti controlli**, di applicare la presente ordinanza, e di reprimere le conseguenti violazioni arrecate.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza per i dovuti adempimenti di competenza:

- a) Al Prefetto di Pavia;
- b) Al Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- c) Al Questore di Pavia;
- d) Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
- e) Al Settore 8 ~ Polizia Locale e Protezione civile per quanto di competenza;
- f) Al Settore 4 - Turismo, Suap, Commercio, Eventi e Sport;
- g) Al Settore 6 - Lavori pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità per quanto di competenza.

AVVISA CHE



Avverso il presente provvedimento è esperibile, in alternativa:

- a) ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco

Mario Fabrizio Fracassi

